

Il Consiglio di Stato

Egregio signor Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente la Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450 Luginbühl)

Egregio signor Consigliere federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, con la presente formuliamo le nostre puntuali osservazioni alle domande che ci sono state sottoposte.

1. Approvate il disegno di legge in consultazione?

- a) Non deducibilità fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative che incidono sull'utile e perseguono uno scopo penale, nonché delle relative spese processuali.*

Ci permettiamo innanzitutto di rilevare che nella versione italiana del documento indirizzato a tutti i Governi cantonali, la domanda 1 lett. a) riporta nel testo un errore di battitura significativo in quanto si menzionano erroneamente le "*pene pecuniarie e sanzioni amministrative che incidono sull'utile e non perseguono uno scopo penale*". Nel raffronto con i testi in lingua tedesca e francese, appare comunque evidente che l'intenzione promossa con la domanda 1 lett. a) fosse quella di ottenere un'opinione

in merito alle pene pecuniarie e sanzioni amministrative che incidono sull'utile e "perseguono uno scopo penale".

Non deducibilità fiscale delle multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative che incidono sull'utile e perseguono uno scopo penale

Il principio della non deducibilità fiscale delle multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative che incidono sull'utile (reddito in caso di attività indipendente) e perseguono uno scopo penale, ben argomentato nel Rapporto esplicativo del DFF del 18 dicembre 2015, ci trova concordi. Tali categorie di sanzioni non sono infatti da considerarsi come oneri giustificati dall'uso commerciale deducibili fiscalmente in quanto sono la conseguenza di un atto delittuoso che riguarda personalmente chi commette il fatto, malgrado tale atto possa essere stato commesso nell'esercizio di un'attività commerciale. Le multe e pene pecuniarie sono inflitte in funzione della colpa dell'autore (principio di colpevolezza) e non hanno, per contro, funzione di risarcimento danni.

Un'eventuale deducibilità di queste sanzioni e conseguente riduzione dell'imposizione andrebbe a scapito di tutti i contribuenti, che quindi sosterebbero indirettamente una parte della multa, della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa di natura finanziaria che persegue uno scopo penale. Ciò non può essere lo scopo della sanzione che deve penalizzare solo il colpevole (persona fisica o giuridica) e non la collettività.

Siamo pertanto d'accordo che tale principio sia espressamente ancorato nella legge.

Non deducibilità fiscale delle relative spese processuali

In merito alle spese processuali, ci permettiamo di sollevare alcune riserve rispetto alla presa di posizione del Consiglio federale, il quale nega qualsiasi deducibilità di tali spese. Riteniamo infatti che il principio vigente secondo il quale qualsiasi persona (fisica o giuridica) coinvolta in un procedimento di natura penale ha diritto a un processo equo e ad una pena proporzionale alla sua colpa debba prevalere e possa essere debitamente considerato per poter giustificare la deducibilità di queste spese. Esse infatti, in buona parte, non dipendono dal grado di colpa della persona imputata e sono inevitabili dal momento in cui viene avviata una procedura per un presunto reato.

Vi sono inoltre delle considerazioni di ordine pragmatico che vorremmo sollevare in questo contesto. Ci riferiamo in particolar modo alla difficoltà in molti casi di distinguere quali sono le spese direttamente correlate alla procedura penale (non deducibili), rispetto a quelle che potrebbero riguardare altri aspetti di natura civile o amministrativa, oppure di semplice consulenza al presunto colpevole (potenzialmente deducibili). Inoltre, rileviamo come alcuni processi possano durare molti anni, se non decenni, per cui l'autorità fiscale e lo stesso contribuente si troverebbero in una situazione di insicurezza giuridica dal punto di vista della deducibilità di determinati costi.

Per tutti questi motivi, consideriamo che le relative spese processuali, come è già il caso nella prassi attuale, debbano essere considerate di principio deducibili.

Sottolineamo infine come la definizione stessa di spese processuali risulti alquanto vaga, per cui auspichiamo che tale definizione possa essere meglio definita e delimitata.

b) *Deducibilità fiscale delle sanzioni di carattere non penale che incidono sull'utile*

Concordiamo con la posizione del Consiglio federale, il quale sottolinea come le sanzioni che incidono sull'utile e non perseguono uno scopo penale sono inflitte, generalmente, nei casi di attività commerciali redditizie che violano in qualche modo delle disposizioni di legge o regolatorie. La sanzione, in questi casi, è quindi volta a ristabilire una situazione conforme al diritto. Ciò consente anche di correggere eventuali vantaggi competitivi conseguiti con comportamenti illeciti. Se sussiste un nesso causale oggettivo tra la sanzione e l'attività commerciale, riteniamo corretto poter considerare tali sanzioni come oneri giustificati dall'uso commerciale fiscalmente deducibili ai sensi del diritto federale e cantonale vigente.

c) *Non deducibilità fiscale delle spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato*

Non concordiamo con la posizione del Consiglio federale in relazione alla non deducibilità fiscale delle spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato. Per la giustificazione della nostra posizione rimandiamo a quanto esposto alla precedente domanda 1 a) in relazione alla "Non deducibilità fiscale delle relative spese processuali". Anche in questo caso infatti sarebbe, dal profilo pratico, molto difficile e dispendioso determinare quali spese societarie risultano, o meno, finalizzate a rendere possibile un reato. Non da ultimo la durata dei processi contribuirebbe nuovamente a creare una situazione di incertezza giuridica, dal punto di vista della deducibilità dei costi, per l'autorità fiscale e per il contribuente.

d) *Non deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive versate a privati, nella misura in cui in futuro la corruzione di privati sarà punibile ai sensi del diritto penale svizzero*

La corruzione di privati sarà disciplinata dal Codice penale e perseguibile d'ufficio. La sua punibilità non sarà più vincolata, come ora, al requisito penale della distorsione dei rapporti di concorrenza ed alla querela di parte (Legge federale sulla concorrenza sleale).

Siamo pertanto d'accordo che a un tale inasprimento faccia seguito anche un cambiamento di prassi in ambito fiscale che, sino ad ora, ammetteva tali retribuzioni in deduzione a fini fiscali senza differenziare tra comportamenti penalmente rilevanti o meno.

Con l'entrata in vigore della nuova legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie, le retribuzioni corruttive versate a privati non dovrebbero pertanto essere più deducibili.

2. *Quale trattamento fiscale é riservato alle singole spese (lettere a-d della domanda 1) secondo la prassi vigente nel vostro Cantone? Esistono casi in cui le autorità giudiziarie hanno sostenuto o respinto la vostra prassi?*

<u>Multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative che incidono sull'utile e perseguono uno scopo penale.</u>	Non deducibili
<u>Spese processuali relative al punto precedente</u>	Deducibili
<u>Sanzioni di carattere non penale che incidono sull'utile.</u>	Deducibili
<u>Spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato.</u>	Deducibili

3. *La vostra prassi è cambiata a seguito del rapporto del Consiglio federale del 12 settembre 2014 sulla deducibilità fiscale di multe e sanzioni amministrative di natura finanziaria? Se sì, in che modo?*

La nostra prassi è sempre stata sostanzialmente in linea con quanto definito nel rapporto del Consiglio federale del 12 settembre 2014.

4. *A vostro avviso le disposizioni proposte possono essere facilmente applicate? In caso negativo, quali difficoltà intravedete?*

Come già rilevato, una delle difficoltà maggiori consisterà nel delimitare il concetto di spese processuali e nel quantificare le stesse ai fini, come proposto dal Consiglio federale, di una loro indeducibilità. Probabilmente la giurisprudenza potrà fornire il necessario aiuto in questo senso.

Nell'attuale ipotesi di disposizione legale proposta dal Consiglio federale, un altro problema consisterà nell'identificare quali spese sono direttamente finalizzate alla perpetrazione di un reato, e quali invece non hanno connotazioni penali. A titolo di esempio si può citare la locazione di locali che sono serviti sia a espletare attività lecite di natura commerciale, sia a perpetrare un reato.

5. *Avete altre osservazioni?*

Sistematica di legge

Per quanto attiene alla sistematica di legge, ci permettiamo di rilevare come agli artt. 27 cpv. 3 lett. c) e 59 cpv. 3 lett. c) LIFD, nonché ai corrispondenti articoli della LAID, si faccia riferimento a multe, pene pecuniarie e spese processuali senza specificare la connotazione penale di tali misure. A nostro avviso, sarebbe opportuno specificare che siamo sempre nell'ambito penale.

Inoltre, vi è da chiedersi se sia effettivamente necessario suddividere le tre tipologie di sanzioni (multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative) in due diversi paragrafi (lettera c) e d)), stante che il trattamento fiscale di tali sanzioni di natura penale è il medesimo.

Per finire, suggeriamo di valutare se non sia opportuno, all'inizio del cpv. 3 degli artt. 27 e 59 di inserire un termine che permetta di precisare che si tratta di una lista non esaustiva (es.: "*segnatamente*" oppure "*in particolare*").

Vogliate gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni, Residenza (dfe-dc@ti.ch)

Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch;
nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)

Pubblicazione in internet